COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 16/07/2020

FATTO

Con ricorso del 25 febbraio 2020, parte ricorrente esponeva di essere intestatario di quattro BFP appartenenti alle serie "*Q*" e "*Q/P*", emessi tra il settembre 1989 e il novembre 1989, e lamentava che tali buoni venivano liquidati dall'intermediario in misura inferiore al dovuto, non tenendo conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli. Parte ricorrente, in particolare, eccepiva che i rendimenti venivano indicati solo per i primi 20 anni, mentre per i bimestri compresi tra il ventesimo anno dall'emissione dei buoni e la loro scadenza, il rendimento dei titoli avrebbe dovuto essere superiore rispetto a quello quantificato dall'intermediario. Per tali motivi, parte ricorrente chiedeva la rideterminazione del capitale ed interessi di tutti i titoli in questione dal 21° al 30° anno.
L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, dopo aver precisato che i buoni in contestazione appartenevano alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P, eccepiva che ai sensi dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, pari al tasso del 12% indicato nel timbro. Dopo aver sottolineato che parte ricorrente fosse a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti.
Al riguardo occorre ricordare che la questione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello* jus variandi *dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono*" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).
Sicché, e sintetizzando, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014). In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost., 29 gennaio 2020 n. 26).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie la controversia attiene a quattro Buoni Fruttiferi Postali, di cui uno della serie Q/Pe tre della serie Q, emessi tra il 27/09/1989 e il 23/11/1989, quindi tutti successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della serie "*Q*".
Il buono della serie Q/P risulta emesso su modulo cartaceo della serie "*P*"; sul fronte del titolo di cui si è prodotta copia, è precisata l'appartenenza alla serie "*Q/P*"; sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro del titolo non riporta timbri aggiuntivi.
Ciò detto, la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso del buono Q/P per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta poiché, nonostante esso sia successivo all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento

del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("*L. xxx per ogni successivo bimestre…*"), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".
Il tutto, però, al netto delle ritenute fiscali, come previsto dall'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 che prescrive che: "*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*".
Con riferimento, invece, ai tre buoni della serie Q, emessi su modulo cartaceo della serie "*Q*", essi presentano sul fronte dei titoli l'appartenenza alla serie "*Q*" e sul retro le tabelle con i rendimenti della serie, con la previsione che, per gli anni dal 21° al 30° i buoni maturino lire 32.818 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.
I buoni in questione risultano precedenti al D.M. 23.6.1997 (Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi) che, all'art. 7, prevede che, per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "*Q*", "*R*" ed "*S*" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Ne consegue anche la liquidazione dei buoni della serie Q, per il periodo dal 21° al 30° anno, non può che avvenire, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie la domanda con riguardo ai titoli della serie Q.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA